



**SCHEDA
MATRIMONIO
MATRIMONIO CONCORDATARIO**

E' TRASCRIVIBILE IL MATRIMONIO CANONICO CONTRATTO CORAM SOLIS TESTIBUS?

SENTENZE

SI

NO

Cass. 3 febbraio 1971, n. 251, in *Dir. fam.*, 1973, 628, con nota BORDONALI, *Osservazioni in tema di trascrizione del matrimonio religioso celebrato fuori dello Stato*; in *Giust. civ.*, 1971, I, 1459, con nota PALMIERI, *Sul matrimonio canonico degli italiani all'estero*; in *Rep. giur. it.*, 1971, *Matr.*, n. 111, 112, 113, 114, 115

CIRCOLARI E/O PARERI

SI

NO

Min. Grazia Giust. 5 giugno 1954, n. 421, in *Stato civ.*, 1967, 399

DOTTRINA	
SI	NO
<p>CARRESI, <i>Rilevanza per l'ordinamento giuridico italiano del matrimonio canonico celebrato coram solis testibus</i>, in <i>Dir. eccl.</i>, 1947, 205</p> <p>DE LUCA, <i>Il riconoscimento del matrimonio canonico</i>, in COPPOLA (cur.), <i>Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede</i>, Milano, 1987, 259 s.</p> <p>MONETA, <i>Matrimonio concordatario</i> (voce), in <i>Dig. disc. priv. (sez. civ.)</i>, XI, 1994, 287 s.</p> <p>CIAMPI, <i>Applicazione dell'accordo di modificazione del concordato lateranense</i>, in <i>Serv. dem.</i>, 1987, 1419</p>	<p>MAGNI, <i>Gli effetti civili del matrimonio canonico</i>, Padova, 1973, 123</p> <p>OLIVERO, <i>Elementi di diritto ecclesiastico</i>, Torino, 1977, 310</p> <p>SPINELLI, <i>La trascrizione del matrimonio canonico</i>, Milano, 1975, 71</p> <p>FINOCCHIARO, <i>Matrimonio concordatario</i> (voce), in <i>EdD</i>, XXV, 1975, 858</p> <p>BOTTA, <i>Matrimonio. III) Matrimonio concordatario</i> (voce), in <i>Encicl. giur.</i>, XIX, 1998 (agg.), 8</p> <p>VARNIER, <i>I limiti del nuovo matrimonio concordatario</i>, in COPPOLA (cur.), <i>Il nuovo accordo tra Italia e Santa Sede</i>, Milano, 1987, 737</p> <p>VITALI (E.), <i>La nuova disciplina del matrimonio</i>, in FERRARI (cur.), <i>Concordato e Costituzione. Gli accordi del 1984 tra Italia e Santa Sede</i>, Bologna, 1985, 73</p>

OSSERVAZIONI

Ai sensi del can. 1116 del *c.j.c.*, il matrimonio celebrato davanti ai soli testimoni è valido quando “non si può avere o adire senza grave incomodo l'assistente competente a norma di diritto” e, alternativamente, vi sia pericolo di morte o “prudentemente si preveda che quella situazione si protrarrà per almeno un mese”.

Vigente l'art. 5 della l. 847/1929, che *riservava* il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio “celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico”, l'indirizzo dominante negava la trascrivibilità del matrimonio canonico celebrato *coram solis testibus*.

Dopo l'entrata in vigore dell'Accordo, parte della dottrina ritiene che l'orientamento negativo debba essere rimeditato. In proposito, si reputa particolarmente significativo l'abbandono della formulazione *restrittiva* utilizzata dal citato art. 5 della l.m., per approdare – latamente – ai “matrimoni contratti secondo le norme del diritto canonico”: espressione che comprenderebbe tutte le forme straordinarie di celebrazione, tra cui il matrimonio *coram solis testibus*.

Altri autori, di contro, insistono sull'intrascrivibilità, opponendo elementi testuali – di pari spessore – e argomentazioni sostanziali.

Sotto il primo profilo, si sottolinea come, se è vero che manca il riferimento – esplicito – al matrimonio celebrato davanti ad un ministro del culto cattolico, nondimeno l’art. 8 della l. 121/1985 – tra l’altro, *ripetendo* pari pari l’ (abrogato) art. 34 del Concordato – confermi la lettura degli articoli del codice civile da parte dell’officiante “subito dopo la celebrazione” (così VITALI, *La nuova disciplina, cit.*, 73): adempimento che si colloca, se non nello stesso contesto della celebrazione canonica, certamente all’interno di un imprescindibile *continuum* temporale con la funzione religiosa (cfr. C.E.I., *Decreto generale sul matrimonio canonico*, 5 novembre 1990: “dopo la celebrazione del matrimonio, e comunque prima della conclusione del rito liturgico, il ministro di culto davanti al quale esso è stato celebrato spiega agli sposi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli 143, 144 e 147 del codice civile”).

Rileverebbe, in secondo luogo, la funzione *civile* dell’officiante, “al quale è attribuito un potere di certificazione che non può non riguardare che atti che si siano svolti in sua presenza” (BOTTA, *Matrimonio, cit.*, 8).

Il problema, è doveroso sottolinearlo, non è di facile soluzione. Certamente, esigenze di garanzia e di certezza dei rapporti giuridici depongono per la soluzione negativa; ma, d’altro canto, non si può trascurare l’atteggiamento – a dir poco *benevolo* – della disciplina pattizia rispetto alle peculiarità del diritto canonico; come non si può dimenticare che la trascrizione nei registri dello stato civile riguarderebbe non un *qualsiasi* matrimonio celebrato alla presenza dei soli testi, bensì soltanto quello valido per la Chiesa cattolica e – come tale – oggetto di richiesta (di trascrizione) da parte del Parroco, ai sensi dell’art. 8, n. 1, dell’Accordo (in questa direzione MONETA, *Matrimonio concordatario, cit.*, 288). Nonostante l’indubbia *ricettività* dell’ordinamento giuridico italiano, sia, in generale, verso i valori giuridici stranieri, sia, particolarmente, nei confronti del matrimonio celebrato secondo le norme del diritto canonico, riteniamo che il matrimonio *coram solis testibus* sia tuttora intrascrivibile, (non già perché meramente invalido per il diritto italiano, bensì) perché inesistente; ci riferiamo, ovviamente, all’insegnamento del S.C., al quale non può sottrarsi – neppure – il matrimonio concordatario: “la categoria dell’inesistenza, per distinguerla da quella dell’invalidità, richiede necessariamente dei riferimenti ad aspetti fattuali e ricorre pertanto quando manchi “quella realtà fenomenica che costituisce la base naturalistica della fattispecie” (Cass. n. 1808/76) e che nel matrimonio è ravvisabile in assenza dei requisiti minimi essenziali, costituiti dal fatto che due persone di sesso diverso abbiano manifestato la volontà matrimoniale *davanti ad un ufficiale celebrante*” (corsivo nostro) (Cass. 9 giugno 2000, n. 7877, in *Giust. civ.*, 2000, I, 2897, con nota LACROCE, *Concezione giuridica del matrimonio e vecchie e nuove forme di celebrazione*; si veda anche Cass. 22 febbraio 1990, n. 1304, *cit.*).

